

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE - BOLOGNA

SIC-ZPS IT40040009 - MANZOLINO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1°ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso,

compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;

- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

SIC IT4050018 - GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1°ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono

consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;

- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

SIC-ZPS IT4050019 - LA BORA

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda

al punto successivo;

- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

SIC-ZPS IT4050022 - BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa

Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;

- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne

SIC-ZPS IT4050023 - BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua

(*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

SIC-ZPS IT4050024 - BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);

- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

ZPS IT4050025 - BIOTIPI E RIPRISTINO AMBIENTALE DI CREVALCORE

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli

uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;

- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

ZPS IT4050026 - BACINI EX ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1°ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;

- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

ZPS IT4050030 - CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche

e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;

- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

IT4050031 - CASSA DI ESPANSIONE DELTORRENTE SAMOGGIA

In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (DGR 1419/2013), nell'ambito dell'attività venatorie e gestione faunistica, sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;

- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

SIC IT4060009 - BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago*

gallinago), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

ZPSIT4060017 - PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1°ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

SIC-ZPS IT4060001 - VALLI DI ARGENTA

Nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica sono vietate:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; è inoltre vietata la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1°ottobre, ad esclusione del germano reale;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
- la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e vagante nelle zone umide lotiche e lentiche (comprese quelle lotiche e lentiche contigue al sito, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui al sito), per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria, controllando altresì il rispetto della densità massima degli appostamenti (gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide) allo scopo di mitigare il disturbo sulle specie migratrici e svernanti;
- gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide;
- l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua delle AFV e degli appostamenti fissi (per "intera superficie in acqua" su cui calcolare il limite percentuale deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre); nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;

- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

SIC - ZPS 4050001 - GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre di esemplari appartenenti alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- qualsiasi attività venatoria dal 1 gennaio al 31 agosto nelle aree idonee per l'insediamento e la riproduzione del Lupo (*Canis lupus*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050004 - BOSCO DELLA FRATTONA

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocryptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC IT4050011 - MEDIA VALLE DEL SILLARO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050012 - CONTRAFFORTE PLIOCENICO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050013 - MONTE VIGESE

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050014 - MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC IT4050015 - LA MARTINA, MONTE GURLANO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050027 - GESSI DI MONTE ROCCA, MONTE CAPRA E TIZZANO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC IT4050028 - GROTTI E SORGENTI PIETRIFICANTI DI LABANTE

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050029 - BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.

SIC-ZPS IT4050032 - MONTE DEI CUCCHI PIAN DI BALESTRA

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
- la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione;
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo

SIC IT4070017 - ALTO SENIO

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (*Lullula arborea*);
- qualsiasi attività venatoria dal 1 gennaio al 31 agosto nelle aree idonee per l'insediamento e la riproduzione del Lupo (*Canis lupus*);
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.